

Allegato "A" al Rep. 30.604/9.613 =====

===== **NUOVO STATUTO DELL'ISTITUTO** =====

===== **"ALCIDE CERVI"** =====

Articolo 1 - Denominazione - Sede - Natura. =====

Su congiunta iniziativa della Alleanza Nazionale dei Contadini (ora Confederazione Italiana Agricoltori), dell'Associazione Nazionale dei Partigiani d'Italia, della Amministrazione Provinciale di Reggio nell'Emilia e del Comune di Gattatico in Provincia di Reggio nell'Emilia si costituiva, in data 24 aprile 1972 in Reggio nell'Emilia alla via Berta 2, l' "Istituto Alcide Cervi per la storia dell'agricoltura, dei movimenti contadini, dell'antifascismo e della resistenza nelle campagne", Istituto che ora assume la denominazione di "Istituto Alcide Cervi per la ricerca, la storia e la memoria: l'Italia, il mondo contemporaneo, l'antifascismo, la democrazia e la giustizia sociale, il '900, la Costituzione repubblicana, l'agricoltura e il paesaggio agrario, i movimenti contadini e la resistenza nelle campagne". =====

L' "Istituto Alcide Cervi per la ricerca, la storia e la memoria: l'Italia, il mondo contemporaneo, l'antifascismo, la democrazia e la giustizia sociale, il '900, l'agricoltura e il paesaggio agrario, i movimenti contadini e la resistenza nelle campagne" (nel seguito del presente atto indicato anche, per brevità, come "Istituto") ha sede in Gattatico (Reggio Emilia) alla via Fratelli Cervi 9. =====

L'Istituto nasce da un grande patrimonio umano, materiale e immateriale che l'Istituto si propone di preservare, custodire e valorizzare: la scelta resistenziale e il sacrificio dei sette fratelli, Gelindo, Antenore, Aldo, Ferdinando, Agostino, Ovidio, Ettore, la storia e la memoria della famiglia Cervi, a partire dai genitori Alcide Cervi e Genoeffa Cocconi, le sorelle e le vedove; la Casa Cervi; il Museo Cervi, la Biblioteca Emilio Sereni e il suo archivio; l'insieme di valori rappresentati da queste persone e da questi luoghi, che incarnano simbolicamente il senso della Resistenza italiana. In base a questo insieme di valori l'Istituto interviene prevalentemente sul terreno culturale e ideale, con specifico riferimento alla difesa dei diritti umani, come disposto dall'articolo 2 della Costituzione e dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Tale patrimonio e il suo carattere profondamente popolare determinano il particolarissimo profilo dell'Istituto, la sua unicità. =====

L'Istituto potrà istituire, in conformità a quanto previsto dal presente Statuto e dalle norme di legge, sedi secondarie, dipendenze, rappresentanze, uffici, sia in Italia che all'estero. =====


L'Istituto ha natura di associazione di diritto privato, ha propria personalità giuridica in forza del d.p.r. 18 luglio 1975 n 533 e gode di autonomia amministrativa. =====

Articolo 2 - Durata. =====

L'Istituto ha durata di anni 99 (novantanove), decorrente dalla data di costituzione, e non ha alcun fine di lucro. =====

La durata dell'Istituto potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, adottata con la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei Rappresentanti dei Soci presenti. =====

Articolo 3 - Scopo. =====



L'Istituto ha lo scopo di promuovere, realizzare e gestire, nel quadro di una generale conoscenza e di specifici approfondimenti della storia contemporanea e della realtà attuale, attività scientifiche, culturali, di ricerca e di formazione nelle materie inerenti l'antifascismo e la democrazia, la Resistenza, la Costituzione repubblicana, la cittadinanza attiva e la legalità democratica, la lotta a ogni tipo di mafia e corruzione, l'agricoltura, il mondo rurale, il paesaggio agrario, l'alimentazione e l'ambiente sotto ogni profilo, nel nostro Paese e nel contesto europeo e mondiale.

In particolare, l'Istituto promuove e conduce con ogni mezzo, ricerche, studi, elaborazioni e iniziative in relazione alle esigenze dello sviluppo civile e sociale del Paese, nello spirito della Costituzione della Repubblica, anche in rapporto ai movimenti popolari e alla partecipazione dei contadini alla lotta antifascista e alla Resistenza. =====

L'Istituto ha altresì lo scopo: di allestire, curare, gestire ed organizzare iniziative per i luoghi e nei luoghi della memoria che siano di testimonianza dei valori della Resistenza, della lotta antifascista e della civiltà contadina; di dar vita a iniziative e ricerche sui temi dell'antifascismo e della democrazia, delle campagne, dell'ambiente, del paesaggio agrario, dell'alimentazione nel mondo contemporaneo e con spirito interculturale, con particolare riferimento all'UE; di valorizzare la parità di genere e il ruolo della donna a partire dall'esempio virtuoso di Genoeffa Cocconi, di realizzare iniziative e gestire strutture di natura culturale aventi attinenza con gli scopi dell'Istituto. =====

Con particolare impegno l'Istituto si occupa di formazione, di didattica e opera nel campo culturale e artistico. A tale fine: =====

3.1 promuove progetti, iniziative e attività di ricerca nei campi di sua competenza; =====

3.2 organizza e partecipa alla formazione e all'aggiornamento di insegnanti e di figure professionali che operano in ambito culturale e socio-educativo; =====

3.3 coordina esperienze significative ed organizza la documentazione e la raccolta di materiale bibliografico e documentario attinente alle sue finalità; =====

3.4 favorisce la creazione di laboratori sperimentali per l'insegnamento nell'area storico-geografico-sociale, fornendo un supporto scientifico a scuole ed enti di formazione ed all'educazione al paesaggio; =====

3.5 collabora ai processi di riforma, sperimentazione e innovazione didattica; =====

3.6 cura la pubblicazione, anche in forma multimediale, di materiale documentario, saggistico e informativo sulle tematiche di sua competenza; =

3.7 contribuisce al rinnovamento dell'insegnamento storiografico e paesaggistico. =====

Al fine di contribuire a promuovere la ricerca e l'approfondimento relativi agli scopi dell'Istituto, esso si propone di creare relazioni e collaborazioni sempre più intense con istituti ed associazioni che abbiano finalità analoghe o comunque affini, con particolare riferimento al mondo accademico, della ricerca storiografica e a quello del volontariato. Le associazioni di

volontariato costituiscono una insostituibile risorsa nella vita quotidiana dell'Istituto ed un potente tramite di collegamento fra l'Istituto stesso e la società civile. =====

E' escluso lo svolgimento da parte dell'Istituto di qualsiasi attività professionalmente organizzata a carattere commerciale, artigianale o industriale. =====

È fatta in ogni caso salva la possibilità di svolgere attività volta alla diffusione dei materiali e dei beni prodotti dall'Istituto nel perseguimento del proprio scopo statutario, attività che, per le caratteristiche che le sono proprie, non integra i requisiti di cui all'articolo 2082 del codice civile. =====

Articolo 4 - Oggetto della associazione. =====

Per il raggiungimento dei propri scopi, ferma restando l'esclusione dello svolgimento di attività imprenditoriale di cui all'articolo 3, l'Istituto promuove e svolge le attività di volta in volta reputate idonee, quali attività di ricerca, di studio, di elaborazione, catalogazione e diffusione di materiali, prodotti e servizi, in qualsiasi forma, in ogni campo, con ogni mezzo e con qualsiasi modalità. =====


L'Istituto può assumere la gestione di patrimoni culturali quali biblioteche, musei e archivi, nell'ambito delle proprie finalità e nel perseguimento del proprio scopo associativo. =====

E' in ogni caso oggetto della attività dell'Istituto, al cui perseguimento gli associati si impegnano, con la adesione, a conformare, per quanto di rispettiva pertinenza e nell'ambito delle rispettive possibilità, le proprie iniziative: =====

4.1 conservare e gestire il materiale donato da Alcide Cervi al Comune di Gattatico ed alla Provincia di Reggio nell'Emilia, curandone l'aggiornamento e la integrazione allo scopo di organizzarlo in "*Museo Cervi dell'Antifascismo Contadino e della Resistenza nelle Campagne*", presso l'ex Casa Cervi, acquisita dalla Provincia di Reggio Emilia e ceduta in uso a titolo gratuito all'Istituto; =====

4.2 conservare e gestire il materiale bibliotecario, bibliografico ed archivistico di Emilio Sereni, quale analiticamente identificato dall'inventario conservato dall'Istituto, patrimonio unico con destinazione unitaria, ai sensi dell'articolo 816 del codice civile, di proprietà della Confederazione Italiana Agricoltori e da questa ceduto in uso a titolo gratuito all'Istituto, curandone il costante aggiornamento delle sezioni che rientrano nelle finalità dell'Istituto, assicurandone la conservazione e la pubblica fruibilità, organizzandolo in "*Biblioteca ed Archivio Emilio Sereni*", ponendo in essere le iniziative opportune al fine di valorizzarlo pienamente, come luogo di approfondimento e ricerca sui temi legati all'agricoltura, alla storia dell'agricoltura, ai movimenti contadini, al paesaggio agrario e alla sua evoluzione, all'ambiente, nonché come luogo di approfondimento e di studio della figura e dell'opera di Emilio Sereni. =====

Costituisce altresì oggetto della attività dell'Istituto la acquisizione di materiale storico ed archivistico, ulteriore rispetto a quello già conservato e custodito presso l'Istituto, riguardante le organizzazioni agricole e contadine, professionali, sindacali, cooperative e comunque realtà associative,



culturali e del lavoro, sia che si tratti di materiale raccolto direttamente dall'Istituto sia che lo stesso venga ceduto o affidato in custodia all'Istituto. L'acquisizione del materiale archivistico è subordinata alla favorevole deliberazione del Consiglio di Amministrazione, resa su parere obbligatorio ma non vincolante del Comitato Scientifico, in ordine all'effettivo valore culturale o storico del materiale e alla sua coerenza con gli scopi e la storia dell'Istituto. L'Istituto, una volta acquisita la proprietà o la disponibilità del materiale, ne cura la conservazione, la inventariazione, la fruibilità pubblica, la custodia, la gestione e lo organizza in Archivio storico nazionale dei movimenti contadini ovvero in eventuali altri Archivi che l'Istituto ritenga di costituire. =====

Le attività dell'Istituto si articolano in modo da favorire la promozione ed il sostegno di iniziative coerenti con lo scopo e con l'oggetto dell'Istituto medesimo, mantenendo rapporti con gli ambienti culturali impegnati nel perseguimento di finalità e scopi analoghi a quelli dell'Istituto o comunque con essi coerenti, con particolare anche se non esclusivo riguardo alle ricerche di interesse storico inerenti la resistenza, il mondo e la cultura rurale nonché i problemi dell'alimentazione e dell'ambiente. L'Istituto ricerca e promuove, sul piano nazionale ed internazionale, con specifico riferimento ai Paesi UE e con una visione mondiale, le forme più appropriate di collaborazione e di mutuo scambio di esperienze con istituzioni pubbliche e private per la realizzazione di comuni iniziative culturali e scientifiche, con specifica attenzione alla base sociale dell'Istituto. =====

Articolo 5 - Soci dell'Istituto. =====

L'Istituto è composto da: =====

5.1 Soci Fondatori; =====

5.2 Soci Ordinari. =====

Fanno altresì parte dell'Istituto, con i limitati diritti e i doveri di cui al successivo articolo 8, le persone fisiche iscritte nell'Albo Speciale degli Associati all'Istituto (nel seguito indicato anche, per brevità, come "*Albo Speciale*"). =====

Articolo 6 - Soci Fondatori. =====

Sono Soci Fondatori dell'Istituto la Confederazione Italiana Agricoltori, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, la Provincia di Reggio Emilia, il Comune di Gattatico in Provincia di Reggio Emilia. =====

E' attribuita la qualità di Socio Fondatore al Comune di Campegine in Provincia di Reggio Emilia. =====

I Soci Fondatori sono soggetti ai doveri previsti dallo Statuto ed al pagamento di una quota annuale di associazione, sono titolari di tutti i diritti e le facoltà spettanti ai Soci Ordinari oltre a quelli per essi specificamente previsti dallo Statuto. =====

I Soci Fondatori, per mezzo dei loro rappresentanti istituzionali, possono presenziare, senza facoltà di delega, alle sedute del Consiglio di Amministrazione ove siano posti all'ordine del giorno argomenti reputati dai medesimi Soci Fondatori di particolare interesse. =====

Articolo 7 - Soci Ordinari. =====

Possono essere Soci Ordinari dell'Istituto gli Enti Pubblici, gli Organismi

di diritto pubblico, le Organizzazioni e le Associazioni a carattere sindacale, le Associazioni professionali, le Associazioni di volontariato, le Fondazioni, le Società Cooperative e, in genere, le Persone Giuridiche che condividano e facciano propri i principi e gli scopi dell'Istituto, dichiarando di accettarne lo Statuto. =====

I Soci Ordinari sono soggetti ai doveri e sono titolari dei diritti e delle facoltà previsti dal presente Statuto nonché al pagamento di una quota annuale di associazione, secondo quanto stabilito da un apposito regolamento approvato dall'Assemblea. =====

Sono escluse dalla possibilità di assumere la qualità di Soci Ordinari dell'Istituto le persone fisiche. =====


Articolo 8 - Albo Speciale degli Associati all'Istituto. =====

Le persone fisiche che ne facciano richiesta sono iscritte in un Albo Speciale degli Associati all'Istituto, nel rispetto di modalità e procedure definite in apposito Regolamento che verrà deliberato dall'assemblea o, su suo mandato, dal Consiglio di Amministrazione. Sino a quando non verrà approvato il Regolamento di cui al presente articolo 8, eventuali richieste di iscrizione all'Albo Speciale verranno dichiarate inammissibili a cura del Consiglio di Amministrazione. Nel Regolamento sono stabilite tra il resto, in conformità a quanto previsto dallo Statuto, le condizioni per l'ammissione all'iscrizione nell'Albo Speciale e le modalità di partecipazione dei rappresentanti delle persone fisiche all'Assemblea dell'Istituto. Gli iscritti all'Albo Speciale sono titolari dei diritti e dei doveri dei soci ordinari così come definiti nell'apposito Regolamento, tranne che del diritto di voto. Hanno diritto di voto i loro rappresentanti negli organismi dell'Istituto. Resta fermo il diritto della persona fisica iscritta nell'Albo Speciale, al pari di ogni altra persona fisica che ne abbia i requisiti, di essere delegata dai Soci Fondatori o dai Soci Ordinari per la partecipazione, in rappresentanza di essi Soci alla Assemblea ovvero di essere indicata all'Assemblea dai Soci Fondatori o dai Soci Ordinari per la elezione, in loro rappresentanza, negli Organi dell'Istituto. Per essere ammessi all'Albo Speciale, le persone fisiche candidate devono dichiarare la volontà di condividere i principi e gli scopi dell'Istituto nonché di attenersi alle previsioni del presente Statuto, dei Regolamenti che l'Istituto dovesse approvare, delle deliberazioni che verranno legalmente adottate dagli organi dell'Istituto; devono inoltre dichiarare la avvenuta presa visione dello Statuto e dei Regolamenti che disciplinano la vita dell'Istituto. Il contributo per l'ammissione all'Albo Speciale viene stabilito nel Regolamento. Il Consiglio d'amministrazione accetta o respinge, a proprio insindacabile giudizio, la domanda di ammissione all'Albo Speciale. Per l'esclusione dall'Albo Speciale, valgono le norme dell'articolo 13 relative all'esclusione del Socio; per il recesso dell'associato iscritto nell'Albo Speciale valgono le norme di cui all'articolo 12 relative al recesso del Socio. =====

Articolo 9 - Invitati permanenti. =====

L'Assemblea dell'Istituto avrà facoltà di deliberare l'ammissione ai lavori assembleari di invitati permanenti, senza diritto di voto. =====

Analogha facoltà è attribuita al Consiglio di Amministrazione dell'Istituto,



ma in questa ipotesi la deliberazione del Consiglio Amministrazione, immediatamente esecutiva, dovrà essere sottoposta per la ratifica alla prima Assemblea successiva alla sua adozione. Nel caso in cui l'Assemblea non ratifichi la deliberazione del Consiglio di Amministrazione inerente l'ammissione di un Invitato Permanente, questa decadrà con effetto immediato. =====

E' in ogni caso nella facoltà della Assemblea revocare in ogni tempo l'ammissione degli Invitati Permanenti ai lavori assembleari laddove si verifici il venir meno delle condizioni di condivisione dei principi e degli scopi dell'Istituto. =====

Nel caso in cui, in conseguenza del verificarsi di fatti di straordinaria gravità o importanza, si determinino condizioni tali da rendere necessaria o comunque opportuna la revoca della ammissione di uno o più Invitati Permanenti in tempi tali da non consentire la convocazione di una Assemblea, il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto avrà facoltà di provvedervi con deliberazione immediatamente esecutiva, deliberazione che dovrà essere sottoposta per la ratifica alla prima Assemblea successiva alla sua adozione. =====

Articolo 10 - Ammissione di nuovi Soci. =====

Chi intenda essere ammesso come Socio Ordinario dell'Istituto dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione apposita domanda di ammissione mediante atto in forma scritta contenente: =====

10.1 l'indicazione della denominazione, della sede e di ogni altro dato, anche di natura fiscale, che valga ad identificarlo compiutamente; =====

10.2 la dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dallo Statuto per l'ammissione a Socio; =====

10.3 la dichiarazione della volontà di condividere i principi e gli scopi dell'Istituto nonché della volontà di attenersi alle previsioni del presente Statuto, dei Regolamenti che l'Istituto dovesse approvare, delle deliberazioni che verranno legalmente adottate dagli organi dell'Istituto; =====

10.4 la attestazione della avvenuta presa visione dello Statuto e dei Regolamenti che disciplinano la vita dell'Istituto. =====

Alla domanda, l'aspirante Socio Ordinario dovrà allegare copia del proprio Statuto o dell'atto costitutivo dalla quale possano desumersi i principi e gli scopi che ne ispirano l'attività. Sono esclusi dall'onere di allegazione di cui al presente comma gli Enti Pubblici. =====

Il Consiglio di Amministrazione accerta, previa opportuna istruttoria e mediante adeguata relazione, l'esistenza dei requisiti previsti dal presente Statuto per la ammissione a Socio Ordinario, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di inopportunità in ordine all'accoglimento della richiesta di ammissione e delibera in ordine ad essa entro il termine di giorni 90 (novanta). In ipotesi di accoglimento della proposta, la delibera di ammissione disporrà la assegnazione alla categoria dei Soci Ordinari e la stessa verrà comunicata, a cura del Consiglio, all'interessato. =====

Articolo 11 - Diritti e doveri dei Soci. =====

I Soci Fondatori e i Soci Ordinari sono tenuti: =====

11.1 all'integrale versamento dei contributi, delle quote di associazione, di

iscrizione e di contribuzione, con le modalità e nei termini stabiliti da apposito Regolamento o comunque dagli Organi dell'Istituto; =====

11.2 all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legittimamente adottate dagli Organi dell'Istituto. =====

Tutti i Soci hanno diritto di partecipare alle attività dell'Istituto, di usufruire dei servizi offerti dallo stesso, di accedere ai materiali conservati presso l'Istituto, nel rispetto delle condizioni tutte fissate da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea. =====

Articolo 12 - Perdita della qualità di Socio - Recesso. =====

La qualità di Socio si perde per recesso, per esclusione, per estinzione della Persona giuridica socia, per scioglimento dell'Istituto. =====

E' facoltà di ogni Socio dell'Istituto di recedere in ogni tempo dal rapporto associativo, con effetto dallo scadere dell'anno solare in corso alla data di comunicazione all'Istituto della dichiarazione di recesso, salvo quanto previsto al comma successivo. =====

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione dell'Istituto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da trasmettersi almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno solare in corso; nel caso in cui detto termine di preavviso non sia rispettato, il recesso avrà effetto con lo scadere dell'anno solare successivo a quello in corso al momento della trasmissione della dichiarazione. =====

Il Socio che recede dall'Associazione è impegnato a saldare tutte le quote e i contributi maturati e non ancora saldati, compresi quelli maturati nell'anno solare in corso al momento della comunicazione del recesso e sino alla data di efficacia del recesso. =====

Articolo 13 - Esclusione del Socio. =====

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del Socio Fondatore o Ordinario che: =====

13.1 abbia perduto i requisiti per la associazione all'Istituto; =====

13.2 venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità con i principi e con gli scopi dell'Istituto; =====


13.3 ponga in essere gravi inadempimenti alle obbligazioni derivanti dalla legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti associativi, dalle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi dell'Istituto; =====

13.4 svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività contraria o comunque incompatibile con i principi, gli scopi, gli interessi dell'Istituto; =====

13.5 promuova o, in ogni ponga in essere atti o mantenga condotte in qualsiasi modo pregiudizievoli per l'Istituto o per gli altri Soci dell'Istituto.

L'Assemblea, nell'ipotesi in cui venga deliberata la esclusione di un Socio, incarica, fornendogli le necessarie indicazioni, uno o più membri del Consiglio di Amministrazione affinché, entro 30 (trenta) giorni dalla adozione del provvedimento di esclusione, si dia idonea motivazione alla relativa deliberazione e la si comunichi, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Socio interessato. =====

Avverso le deliberazioni in materia di esclusione approvate dall'Assemblea, il Socio ha facoltà di esercitare le azioni di cui all'articolo 33 dello



Statuto entro il termine, posto a pena di decadenza, di 6 (sei) mesi decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione della motivazione del provvedimento. =====

La proposizione delle azioni di cui all'articolo 33 non determina la sospensione dell'efficacia della delibera di esclusione. =====

Articolo 14 - Organi dell'Istituto. =====

Sono Organi dell'Istituto: =====

14.1 l'Assemblea dei Soci; =====

14.2 il Consiglio di Amministrazione; =====

14.3 il Presidente dell'Istituto; =====

14.4 il Consiglio nazionale; =====

14.5 la Presidenza Onoraria, ove nominata; =====

14.6 il Collegio dei Sindaci-Revisori; =====

14.7 il Comitato dei Garanti. =====

L'Istituto fa proprio e applica il principio della parità di genere nell'accesso ai propri organi di amministrazione e controllo. A tale fine dichiara convenzionalmente applicabili, ad integrazione di quanto previsto dal presente Statuto, le disposizioni in materia di parità di genere tempo per tempo vigenti per le società non quotate controllate da pubbliche amministrazioni. =====

Articolo 15 - Convocazione dell'Assemblea. =====

L'Assemblea è convocata nella sede dell'Istituto o altrove, purché in territorio nazionale o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea, dal Presidente su conforme deliberazione del Consiglio di Amministrazione, mediante avviso formato con atto scritto contenente: l'indicazione delle materie all'ordine del giorno; il luogo in cui si svolge l'Assemblea; la data e l'ora della prima e della eventuale seconda convocazione per il caso in cui nella prima adunanza l'Assemblea non risulti validamente costituita; le ulteriori menzioni eventualmente richieste dalla legge o ritenute opportune in relazione alle finalità proprie dell'avviso. Il Regolamento di cui al precedente articolo 8 disciplinerà le modalità di comunicazione della prevista convocazione dell'Assemblea alle persone fisiche iscritte all'Albo Speciale, avendo cura di garantire un termine sufficiente affinché queste, in previsione della convocazione, abbiano la possibilità di nominare i propri rappresentanti per la partecipazione all'Assemblea. Il medesimo Regolamento avrà cura di disciplinare gli ulteriori adempimenti che consentano l'esercizio dei diritti di partecipazione all'Assemblea da parte delle persone fisiche iscritte all'Albo Speciale mediante propri rappresentanti. =====

L'avviso di convocazione dell'Assemblea è comunicato ai Soci con mezzi, anche telematici, che assicurino la prova dell'avvenuto ricevimento o comunque del recapito presso il domicilio indicato nel Libro Soci, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Il medesimo avviso è comunicato agli Invitati Permanenti, nonché, con le modalità previste dal Regolamento di cui all'articolo 8 del presente Statuto, ai rappresentanti degli iscritti all'Albo Speciale. =====

Il Consiglio d'Amministrazione può, a propria discrezione e quali adem-

pimenti ulteriori rispetto a quelli obbligatori stabiliti al secondo comma, adottare qualunque altra forma di pubblicità idonea a meglio diffondere fra i Soci, gli Invitati Permanenti e i rappresentanti degli iscritti all'Albo Speciale l'avviso di convocazione delle Assemblee. =====

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, in seduta ordinaria, entro il mese di maggio. =====

L'Assemblea è altresì convocata quante volte il Consiglio d'Amministrazione lo reputi necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto al Presidente, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Sindaci-Revisori o da non meno di 7 (sette) Soci. =====

Nei casi di cui al comma precedente la convocazione deve avere luogo entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta, salva, in caso contrario, l'applicazione dell'articolo 20 del codice civile. =====

Articolo 16 - Competenze dell'Assemblea. =====

L'Assemblea dei Soci: =====

16.1 approva il Bilancio di esercizio, la Relazione sulla gestione, il Bilancio preventivo, l'eventuale piano pluriennale, la Relazione sulla attività dell'Istituto; determina il programma generale della attività dell'Istituto per il miglior conseguimento dei suoi scopi statutari, acquisendo, in proposito, i pareri del Consiglio nazionale relativamente alle linee programmatiche, agli obiettivi dell'Istituto ed al loro perseguimento; =====

16.2 elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione, sentita la proposta della Commissione Elettorale di cui al successivo capoverso 16.16, e il Presidente, su proposta dei Soci Fondatori; =====

16.3 elegge i componenti del Consiglio nazionale sentita la proposta della Commissione Elettorale, eleggendo, tra di loro, colui che fungerà anche da Coordinatore; =====

16.4 elegge i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti eleggendo tra questi il Presidente nel caso non vi abbia provveduto la Presidenza del Consiglio dei Ministri o il Ministero competente; =====

16.5 elegge il Comitato dei Garanti ed elegge tra questi il Presidente; =====


16.6 elegge la Presidenza Onoraria dell'Istituto anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, con provvedimento che determina la durata dell'incarico, la composizione e le competenze; =====

16.7 delibera in merito alla approvazione del Regolamento per la istituzione e la gestione dell'Albo Speciale degli Associati all'Istituto ovvero conferisce apposita delega per la sua redazione e approvazione al Consiglio di Amministrazione, definendo, se del caso, principi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente Statuto ai quali il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi nella sua redazione; =====

16.8 delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti; =====

16.9 delibera in merito alla ratifica dei Regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione; =====

16.10 delibera le modifiche dello statuto con le maggioranze di cui al successivo articolo 17, ivi comprese le modifiche inerenti la sede legale dell'Istituto; =====



16.11 delibera in merito alla ratifica dei provvedimenti, assunti dal Consiglio di Amministrazione, di determinazione delle quote e dei contributi annuali da corrispondersi da parte dei Soci, ratifica che deve intervenire, al più tardi, con l'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio; ==

16.12 delibera in merito alla eventuale assunzione di provvedimenti di esclusione dei Soci; =====

16.13 delibera sull'acquisto, vendita e permuta e sull'accettazione di donazioni di beni immobili destinati ad essere utilizzati quale sede sociale o per attività dell'Istituto; =====

16.14 delibera in merito alla individuazione e all'eventuale trasferimento della sede dell'Istituto; =====

16.15 delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori; ===

16.16 acquisisce le proposte, relativamente alle nomine del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio nazionale, formulate dalla Commissione elettorale di cui al comma successivo del presente articolo 16. =====

La Commissione Elettorale è composta da cinque membri. Ciascuno dei cinque Soci Fondatori ha diritto di nominare un membro della Commissione elettorale; nel caso in cui uno o più Soci Fondatori dichiarino di non voler esercitare il diritto di nomina del membro della Commissione Elettorale o comunque non provvedano a nominarlo, gli altri Soci Fondatori provvederanno congiuntamente, in sua o loro vece, alla nomina. Al fine di acquisire il parere dei soci, la Commissione Elettorale è chiamata ad operare sin dal momento dell'invio dell'ordine del giorno relativo al rinnovo degli Organi; durante lo svolgimento dell'Assemblea, oltre che presentare le proposte nominative, i membri della Commissione assolveranno, se del caso, anche alla funzione di scrutatori. =====

La Commissione Elettorale valuta le proposte pervenute dai Soci, secondo le modalità previste dallo Statuto. La Commissione Elettorale forma una lista unica di candidati; risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggiore numero di voti da parte dell'Assemblea. =====

Per quanto riguarda il Consiglio di Amministrazione, la lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore a 18 e fra i 9 eletti (come da primo comma dell'art. 20) dovranno essere compresi i 5 candidati proposti dai Soci fondatori. =====

Nella formazione della Lista la Commissione Elettorale deve includere candidati di genere diverso, in modo da garantire una composizione dell'organo elettivo rispettosa di quanto previsto in materia di equilibrio tra i generi dalla normativa vigente per le società non quotate controllate da pubbliche amministrazioni, normativa qui convenzionalmente richiamata e dichiarata applicabile. =====

Il verbale attestante il risultato delle elezioni, sottoscritto dalla commissione elettorale e dal Presidente dell'Assemblea, sarà conservato quale allegato agli atti dell'assemblea stessa. =====

Articolo 17 - Quorum costitutivi e deliberativi. =====

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione, quando vi intervengano, personalmente o per delega, Rappresentanti dei

Soci aventi diritto al voto in numero almeno pari alla metà più uno del numero complessivo dei Rappresentanti che è nella facoltà dei Soci designare in virtù di quanto previsto al successivo articolo 18. =====

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima qualunque sia il numero dei Rappresentanti dei Soci intervenuti, personalmente o per delega, aventi diritto al voto. =====

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza dei voti dei presenti. =====

L'Assemblea straordinaria è valida, in prima convocazione, quando vi intervengano, personalmente o per delega, Rappresentanti dei Soci aventi diritto al voto in numero almeno pari alla metà più uno del numero complessivo dei Rappresentanti che è nella facoltà dei Soci designare in virtù di quanto previsto al successivo articolo 18. L'Assemblea straordinaria in seconda convocazione è valida quando intervengano almeno un terzo dei suddetti aventi diritto al voto. =====

Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea medesima delibera con la maggioranza dei voti dei presenti. =====

Articolo 18 - Intervento - Voto - Rappresentanza. =====

Nelle Assemblee hanno diritto di voto i Soci Fondatori ed i Soci Ordinari, nella persona dei rispettivi Rappresentanti nominati dagli organi competenti, che risultino iscritti nel Libro dei Soci e i rappresentanti delle persone fisiche associate, iscritte all'Albo Speciale. =====


Non hanno titolo per assumere la qualità di Rappresentanti dei Soci nelle Assemblee dell'Istituto, una volta eletti o nominati e per l'intera durata del rispettivo mandato, il Presidente dell'Istituto, i membri del Consiglio di Amministrazione, i membri della Presidenza Onoraria dell'Istituto e i membri del Collegio dei Revisori dei Conti. =====

E' altresì fatto divieto ai Soci di nominare, quali propri Rappresentanti per la partecipazione alle Assemblee dell'Istituto, persone che siano state condannate con sentenza passata in giudicato per reati non colposi per i quali la norma incriminatrice preveda una pena superiore, nel massimo, ai due anni. In caso di violazione da parte del Socio del divieto di cui al presente comma, il Rappresentante non ha diritto di partecipare e di esprimere il proprio voto in Assemblea, né di delegare altri per la partecipazione all'Assemblea. =====

La Confederazione Italiana Agricoltori, l'Associazione Nazionale dei Partigiani d'Italia, la Provincia di Reggio nell'Emilia, il Comune di Gattatico e il Comune di Campegine hanno ognuno facoltà di designare otto Rappresentanti, ciascuno con diritto di voto, per la partecipazione all'Assemblea dei Soci. =====

Le Regioni e i Comuni capoluogo di Regione aventi qualità di Socio Ordinario hanno facoltà di designare, ognuno, tre Rappresentanti con diritto di voto per la partecipazione all'Assemblea dei Soci. =====

Gli altri Soci Ordinari hanno facoltà di designare ognuno un Rappresentante con diritto di voto per la partecipazione alla Assemblea dei Soci. ===



I Rappresentanti dei Soci che, per qualsiasi motivo, non possano intervenire personalmente in Assemblea, hanno a propria volta facoltà di farsi rappresentare mediante conferimento di delega, delega che potrà essere conferita soltanto ad un altro Rappresentante di un Socio che abbia diritto al voto. La delega deve essere rilasciata con atto scritto che indichi sia l'identità del Rappresentante che della persona delegata a sostituirlo. La delega è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario, in momento anteriore all'inizio dell'Assemblea alla quale si riferisce. =====

Ciascun Rappresentante di un Socio può essere mandatario di non più di tre altri Rappresentanti di Soci. =====

Delle deleghe deve farsi menzione nel verbale dell'Assemblea e le stesse devono essere conservate tra gli atti dell'Istituto. =====

Le votazioni sono effettuate di norma con voto palese per alzata di mano; su richiesta di 1/5 dei Rappresentanti dei Soci presenti si procede alla votazione per scrutinio segreto. =====

Articolo 19 - Presidenza dell'Assemblea. =====

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Istituto; in caso di sua assenza, è presieduta dal Vicepresidente; in caso di assenza sia del Presidente che del Vicepresidente, l'Assemblea è presieduta da un Rappresentante di un Socio eletto dall'Assemblea stessa. =====

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario. =====

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea, accertare e proclamare i risultati delle votazioni. =====

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale redatto senza ritardo nel corso dell'Assemblea o successivamente alla chiusura dei lavori della stessa. =====

Articolo 20 - Nomina, composizione e durata del Consiglio di Amministrazione. =====

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente dell'Istituto, che lo presiede, e da altri otto Consiglieri, uno con funzioni di Vice Presidente, nominato dal Consiglio stesso, per lo svolgimento delle funzioni vicarie, in caso di assenza o di impedimento del Presidente. Nella composizione del Consiglio di Amministrazione dovrà essere rispettato quanto previsto in materia di equilibrio tra i generi dalla normativa vigente per le società non quotate controllate da pubbliche amministrazioni, normativa qui convenzionalmente richiamata e dichiarata applicabile. =====

La carica di membro del Consiglio di Amministrazione è onorifica e non dà titolo alla percezione di alcun compenso. =====

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere eletti o designati anche tra soggetti non Rappresentanti dei Soci. =====

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica 3 (tre) esercizi e viene rinnovato in sede di Assemblea che approva il Bilancio (Rendiconto) dell'ultimo dei tre esercizi. =====

Ciascun Amministratore alla scadenza del mandato potrà essere rieletto.

I limiti alla rieleggibilità degli Amministratori coincidono con l'eventuale limite massimo dei mandati previsto dalle norme di legge tempo per tempo vigenti. =====

Il Presidente potrà essere riconfermato per un massimo di tre mandati triennali. =====

In tutti i casi in cui il Vice Presidente assume le funzioni vicarie del Presidente, sia verso la pubblica amministrazione in genere che nei confronti dell'Erario o degli Enti del Lavoro, che verso terzi, la sottoscrizione del Vice Presidente costituisce prova della assenza o dell'impedimento del Presidente. =====

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, determinando il contenuto, i limiti ed eventuali modalità di esercizio della delega, parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri, ad uno o più dei suoi Membri, con deliberazione che deve riportare il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica. =====

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre conferire e revocare procure speciali a suoi membri ed a dipendenti dell'Istituto o a terzi, ferme restando le facoltà attribuite al Presidente dell'Istituto e agli eventuali Consiglieri delegati. =====

Al Consiglio spetta in ogni caso il potere di controllare e di avocare a sé le operazioni rientranti nelle deleghe, oltre che il potere di revocare le deleghe. =====

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì facoltà di attribuire specifiche funzioni operative e gestionali a singoli Consiglieri. =====

I Consiglieri Delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione periodicamente e con cadenza almeno trimestrale. =====

Sia i singoli Membri del Consiglio di Amministrazione, sia il Consiglio di Amministrazione nel suo complesso sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo senza necessità di alcuna giusta causa o giustificato motivo. La revoca è deliberata dall'Assemblea con i quorum costitutivo e deliberativo previsti per le Assemblee Straordinarie. =====

I Membri del Consiglio di Amministrazione ai quali il mandato sia stato revocato anteriormente alla scadenza non avranno in ogni caso titolo ad indennità o risarcimento alcuno in dipendenza di detta revoca. =====

Articolo 21 - Competenza e riunioni. =====


Il Consiglio di Amministrazione è investito, in via esclusiva, di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Istituto che non siano espressamente riservati, dalla legge o dal presente Statuto, all'Assemblea. Nell'esercizio dei poteri demandatigli, il Consiglio di Amministrazione dovrà in ogni caso far salve, ove previste dalla legge o dal presente Statuto, le preventive autorizzazioni assembleari. =====

Ad esso spetta, a titolo esemplificativo: =====

21.1 deliberare in ordine alla convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie dei Soci; =====

21.2 curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci; =====

21.3 redigere il Bilancio di esercizio e la Relazione sulla attività svolta e su quanto si intenderà svolgere, il Bilancio preventivo, l'eventuale Piano plu-



riennale; =====

21.4 determinare l'ammontare delle quote dei contributi annuali dei Soci, ferma restando la necessità di successiva ratifica da parte dell'Assemblea;

21.5 approvare i Regolamenti previsti dallo Statuto ad esclusione di quelli esplicitamente riservati alla competenza dell'Assemblea, ferma restando la successiva ratifica da parte della stessa; =====

21.6 approvare i Regolamenti, diversi da quelli di cui al capoverso 21.5), che ritenga utili per il miglior funzionamento dell'Istituto, in conformità a quanto previsto dall'art. 33 dello Statuto e ferma restando la necessità di successiva ratifica da parte dell'Assemblea; =====

21.7 nominare i Componenti del Comitato Scientifico; =====

21.8 coordinare con i programmi generali dell'Istituto l'attività del Comitato Scientifico, approvandone le iniziative; =====

21.9 deliberare sull'adesione di nuovi Soci; =====

21.10 instaurare rapporti di lavoro con il personale dell'Istituto e deliberare in merito al recesso da detti rapporti; =====

21.11 favorire, nei modi e nelle forme reputati necessari o opportuni, la partecipazione del personale alle finalità e agli scopi dell'Istituto; =====

21.12 affidare incarichi temporanei per attività previste dallo statuto o comunque di ricerca, stabilendone il compenso; =====

21.13 nominare eventuali commissioni di lavoro, anche non nel proprio seno; =====

21.14 deliberare sull'accettazione di contributi e donazioni mobiliari da parte dei Soci e di terzi non soci, salva la competenza della Assemblea in materia immobiliare; =====

21.15 deliberare in ordine alla ammissione o alla revoca di Invitati Permanenti, ferma restando la necessità di successiva ratifica da parte dell'Assemblea; =====

21.16 deliberare in ordine alla acquisizione di ulteriore materiale archivistico, in conformità a quanto previsto all'articolo 4 dello Statuto; =====

21.17 proporre all'Assemblea la nomina di una Presidenza Onoraria, ove lo ritenga opportuno e ferma restando la non esclusività della competenza per la proposta. =====

Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente dell'Istituto o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in assenza sia del Presidente che del Vicepresidente, dal Consigliere in carica più anziano di età, tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre Consiglieri. Il Consiglio di Amministrazione, in ogni caso, si riunisce almeno quattro volte l'anno.

Il Presidente dell'Istituto nomina di volta in volta un Segretario, anche tra persone che non siano rappresentanti dei Soci. =====

La convocazione del Consiglio di Amministrazione, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché ogni ulteriore indicazione reputata utile, è trasmessa, non meno di 5 (cinque) giorni prima della riunione medesima, mediante atto scritto oppure a mezzo telegramma, fax, posta elettronica o altro strumento utile a poter rendere l'informazione e che possa comprovare l'avvenuto ricevimento da parte dell'in-

interessato. Nei casi di urgenza il termine per la convocazione è ridotto a 24 ore. =====

Le riunioni del Consiglio sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Nel caso in cui non si siano rispettate le modalità di convocazione di cui al capoverso precedente, le riunioni sono comunque valide laddove vi partecipino tutti i Consiglieri e i Membri del Collegio dei Revisori. =====

La presenza alle riunioni del Consiglio può avvenire, laddove il Presidente dell'Istituto lo ritenga opportuno, anche attraverso audio o video conferenza. In tal caso tutti i partecipanti debbono comunque essere identificati dal Presidente e deve essere consentito a tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale nella discussione e nella votazione, oltre che di scambiarsi documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. =====

La riunione si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente dell'Istituto, che sarà affiancato dal Segretario. =====

Di tutto quanto sopra deve darsi atto nel verbale da redigersi a cura del Presidente e del Segretario e da sottoscrivere dai medesimi. =====

Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa, in qualità di invitato permanente, il Coordinatore del Consiglio nazionale di cui al successivo art. 24. Questi non ha diritto di voto ma può esprimere pareri su qualsiasi argomento posto all'ordine del giorno. =====

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. =====

Il Consiglio di Amministrazione delibera con voto palese tranne nei casi in cui costituiscano oggetto di deliberazione argomenti riguardanti direttamente lo status di persone fisiche, individuate o individuabili nominativamente, ovvero rapporti tra queste e l'Istituto. Con il voto della totalità dei membri del Consiglio di Amministrazione presenti alla seduta è possibile derogare ai criteri di scelta del voto palese o segreto disciplinati dal presente comma. =====


Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e ai Membri del Collegio dei Revisori di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione dell'Istituto, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. =====

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per l'Istituto dell'operazione. =====

L'azione sociale di responsabilità nei confronti degli Amministratori, ai sensi dell'articolo 22 del codice civile, deve essere deliberata dall'Assemblea ed è esercitata dai nuovi Amministratori o dai Liquidatori. =====

Articolo 22 - Sostituzione degli Amministratori. =====

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più Consiglieri di amministrazione, il Consiglio provvede a sostituirli per cooptazione, con deliberazione approvata dal Collegio dei Revisori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea. Nella individuazione dei Consiglieri cooptati dovrà essere rispettato quanto previsto in materia di equilibrio tra i generi dalla normativa vigen-



te per le società non quotate controllate da pubbliche amministrazioni, normativa qui convenzionalmente richiamata e dichiarata applicabile. ==
Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva As-
semblea regolarmente convocata, che ha facoltà di confermarli o di sostituirli. =====

Nel caso in cui vengano a mancare tutti gli Amministratori o la maggioranza dei Consiglieri eletti dall'Assemblea, il Collegio dei Revisori deve convocare d'urgenza l'Assemblea per le nuove nomine. =====

Il Collegio dei Revisori medesimo può compiere, nel frattempo, gli atti di ordinaria amministrazione. =====

Articolo 23 - Il Presidente dell'Istituto. =====

Il Presidente dell'Istituto ha la rappresentanza dell'Istituto di fronte ai terzi ed in giudizio. Come tutti i membri del Consiglio d'Amministrazione, non percepisce alcun emolumento. =====

Il Presidente dell'Istituto è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni e da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. =====

Egli ha la facoltà di nominare avvocati, procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Istituto davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente dell'Istituto può delegare, nelle forme idonee, parte dei propri poteri al Vicepresidente o a membri del Consiglio, nonché, con speciale procura, a dipendenti dell'Istituto o a soggetti terzi. Il Presidente, d'intesa con il consiglio di Amministrazione, può delegare, con speciale procura, i compiti di gestione dell'Istituto, in ogni loro aspetto tecnico e amministrativo, ad un soggetto terzo, attribuendogli lo specifico incarico di direttore dell'Istituto. =====

Il Presidente dell'Istituto convoca il Consiglio d'Amministrazione, fissa l'ordine del giorno della seduta, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri. =====

Il Presidente dell'Istituto ha facoltà di invitare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione persone estranee al Consiglio nel caso in cui siano in discussione argomenti specifici che ne rendano opportuna o comunque utile la partecipazione. Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, potrà deliberare in ordine alla ammissione dell'invitato alla riunione. =====

Il Consiglio nazionale è in ogni caso rappresentato con la presenza di uno o più dei suoi membri. =====

In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente dell'Istituto tutti i poteri a lui attribuiti, compresa la legale rappresentanza e la firma sociale, spettano al Vicepresidente. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente dell'Istituto fa prova dell'assenza o del temporaneo impedimento di quest'ultimo. =====

Spettano in ogni caso al Presidente dell'Istituto: =====

23.1 la stipula dei contratti e degli atti di ogni genere autorizzati dal Consiglio di Amministrazione per il conseguimento degli scopi dell'Istituto; ==

23.2 lo svolgimento di adeguata azione di coordinamento tra le diverse i-

niziativa dell'Istituto; =====

23.3 vigilare sulla corretta attuazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea dei Soci; =====

23.4 partecipare alle riunioni del Comitato Scientifico; =====

23.5 la responsabilità, nei confronti dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, della gestione del personale impiegato dall'Istituto; =====

23.6 adempiere ad ogni altra funzione demandatagli dall'Assemblea, dal Consiglio di Amministrazione, dalla legge e dallo Statuto. =====

Articolo 24 - Il Consiglio Nazionale. =====

Il Consiglio Nazionale è organo collegiale che si affianca al Consiglio di Amministrazione nello svolgimento di compiti di indirizzo, di verifica e di controllo. Col contributo di ideazione e progettualità del Comitato Scientifico, il Consiglio nazionale stabilisce gli orientamenti generali e le finalità del programma annuale e pluriennale, che sarà di conseguenza deciso dal Consiglio d'Amministrazione. Il Consiglio nazionale formula proposte e fornisce un contributo di pensiero e di orientamento strategico al Cda. Il Consiglio nazionale, in casi particolari e motivati in cui si ravvisino gli estremi di decisioni, comportamenti o iniziative in palese contraddizione con gli scopi o i valori dell'Istituto o che possano metterne in discussione l'autonomia, può approvare una mozione di censura e, se è il caso, chiedere la convocazione dell'Assemblea dei soci in sessione straordinaria. Il Consiglio Nazionale, rilascia al CdA pareri relativi agli investimenti e alle attività maggiormente significative dell'Istituto. Esprime il proprio parere consultivo in ordine a modificazioni dello Statuto. =====


I membri del Consiglio Nazionale sono eletti dall'Assemblea. Il numero di membri del Consiglio nazionale non può superare quello di 35. Il Consiglio nazionale può comprendere rappresentanti di altri istituti di ricerca, del mondo del volontariato. Nessuno di questi soggetti ha diritto di voto e il loro numero non può superare in totale 1/5 dei membri del Consiglio nazionale. =====

Nella composizione del Consiglio Nazionale dovrà essere rispettato quanto previsto in materia di equilibrio tra i generi dalla normativa vigente per le società non quotate controllate da pubbliche amministrazioni, normativa qui convenzionalmente richiamata e dichiarata applicabile. =====

La carica di membro del Consiglio Nazionale è onorifica e non dà titolo alla percezione di alcun compenso né, ove così stabilito dal Consiglio d'Amministrazione in base alla specifica situazione finanziaria, ad alcun rimborso. =====

Il Consiglio nazionale dura in carica tre esercizi e scade contemporaneamente al Consiglio di Amministrazione. Se viene meno, durante il mandato, uno o alcuni dei suoi componenti, gli stessi vengono sostituiti applicando procedure analoghe a quelle previste dal presente statuto per i membri del Consiglio di Amministrazione, in quanto applicabili. =====

Il Coordinatore del Consiglio nazionale è eletto dall'assemblea. Il Consiglio nazionale viene convocato dal coordinatore ogni qual volta lo ritenga necessario. Alle riunioni del Consiglio nazionale, da tenersi almeno 4 volte per ogni anno, devono essere invitati i membri del Consiglio d'Ammi-



nistrazione, compreso il Presidente dell'Istituto. =====

La commissione elettorale valuta inoltre le proposte pervenute dai soci in merito all'elezione dei membri del Consiglio Nazionale secondo le modalità previste dallo Statuto. =====

Articolo 25 - Il Comitato Scientifico. =====

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Comitato Scientifico composto da personalità eminenti nel campo della cultura e della ricerca in numero orientativamente di 15, ma in ogni caso non superiore a 21. =====

Il Comitato Scientifico dev'essere formato da personalità di alto livello che condividano appieno finalità e valori dell'Istituto. Esso ha il compito di collaborare con il Consiglio di Amministrazione alla formulazione del programma annuale e pluriennale; in particolare, anche al fine della realizzazione di un profilo compiutamente nazionale e internazionale dell'Istituto stesso, al Comitato Scientifico è affidata un'attività di ideazione e progettualità che può concretizzarsi in un progetto complessivo ed analitico di ricerca. Il Comitato Scientifico formula altresì il parere di cui all'articolo 4 dello Statuto. Il Comitato Scientifico ove lo ritenga opportuno, potrà articolarsi in sezioni e comunque assumere l'organizzazione interna che ritenga maggiormente funzionale allo svolgimento dei compiti demandatigli. =====

Il Comitato Scientifico, su proposta del Presidente dell'Istituto, elegge al suo interno il Presidente. =====

Il Comitato Scientifico si riunisce di norma più volte all'anno su convocazione del suo Presidente, d'intesa con il Presidente dell'Istituto. =====

Il Comitato dura in carica per la stessa durata del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e i suoi membri sono rieleggibili. =====

Articolo 25 bis - Comitato Scientifico - Norma transitoria. =====

Entro sei mesi dalla sua prima costituzione il Comitato Scientifico formula una proposta di programmazione e di indirizzo nelle materie di sua competenza. La proposta, non vincolante, deve essere discussa dal Consiglio d'Amministrazione. =====

Articolo 26 - Il direttore dell'Istituto e lo staff. =====

Il Consiglio d'Amministrazione, su proposta del Presidente, può nominare un direttore dell'Istituto delegando le sue funzioni con procura speciale. Le funzioni del direttore possono riguardare il personale (staff), l'amministrazione, le strutture, i servizi, la logistica, sono definite dall'atto di delega e sono precisate nel dettaglio dal contratto di lavoro. L'atto di delega e il contratto di lavoro fissano attribuzioni, competenze e limiti delle funzioni del direttore, che dipende dal Consiglio d'Amministrazione ed ad esso risponde sempre e direttamente. Lo staff è formato da persone che prestano un'attività professionale a tempo indeterminato o a tempo determinato in base alle tipologie contrattuali vigenti e costituisce un elemento di valore nella vita quotidiana dell'Istituto e nella promozione e organizzazione di ogni aspetto delle sue iniziative. La decisione in ordine alla nomina di un direttore deve essere compatibile con le disponibilità finanziarie dell'Istituto. =====

Articolo 27 - Il Collegio dei Revisori dei Conti. =====

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti. =====

Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall'Assemblea dei soci e dura in carica tre anni. =====

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono rieleggibili. =====

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o da altro Ministero competente su richiesta del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto. =====

In caso di mancata designazione provvede direttamente l'Assemblea dei Soci. =====

Nella composizione del Collegio dei Revisori dei Conti dovrà essere rispettato quanto previsto in materia di equilibrio tra i generi della normativa vigente per le società non quotate controllate da pubbliche amministrazioni, normativa qui convenzionalmente richiamata e dichiarata applicabile. =====

Articolo 28 - Competenza e riunioni. =====

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Istituto e sul suo concreto funzionamento. =====

Il Collegio deve riunirsi, su convocazione del suo Presidente nei termini previsti dalla legge e delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti. =====

Il Collegio dei Revisori dei Conti è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Revisori e delibera a maggioranza assoluta del presenti. =====

I Revisori assistono alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee. =====

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli Amministratori, il Collegio dei Revisori deve convocare l'Assemblea. =====

Può altresì, previa comunicazione al Presidente dell'Istituto, convocare l'Assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere. =====

I Revisori, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici, possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento dell'attività dell'Istituto sotto il profilo patrimoniale e finanziario. =====

Sono in ogni caso compiti del Collegio dei Revisori dei Conti: =====

28.1 verificare la conformità delle delibere degli Organi dell'Associazione alle Norme statutarie; =====

28.2 vigilare sulla gestione patrimoniale e finanziaria dell'Istituto; =====


28.3 accertare la regolarità delle scritture e delle operazioni contabili; =====

28.4 effettuare riscontri di cassa. =====

Articolo 29 - Fondi e proventi. =====

Il patrimonio dell'Istituto è costituito: =====

29.1 dal materiale archivistico, dai beni della Biblioteca e del Museo acqui-



siti con propria disponibilità; =====

29.2 da beni mobili ed immobili acquisiti con propria disponibilità per il perseguimento degli scopi dell'Istituto; =====

29.3 da beni provenienti da eventuali lasciti e donazioni; =====

29.4 dalle giacenze e dai depositi presso banche, istituti di credito, uffici postali e simili. =====

Le entrate economiche e finanziarie dell'Istituto sono costituite da: =====

29.5 quote di associazione, di iscrizione e di contribuzione provenienti dai Soci; =====

29.6 contributi erogati da parte di Enti Pubblici, Organizzazioni, Associazioni, Società e Privati; =====

29.7 contributi finanziari conseguenti al patrocinio ed alla collaborazione con Enti Pubblici, Organizzazioni, Associazioni, Società e Privati; =====

29.8 contributi finanziari conseguenti al patrocinio ed alla collaborazione con Enti Pubblici, Organizzazioni, Associazioni, Società e Privati per lo svolgimento di specifiche attività; =====

29.9 eventuali proventi derivanti dalla attività della associazione, nei limiti di cui all'articolo 3 dello Statuto; =====

29.10 eventuali lasciti o donazioni di carattere finanziario. =====

Articolo 30 - Esercizio sociale - Bilancio. =====

L'Esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni Esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del Bilancio. =====

Il Bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. =====

Il Bilancio deve essere accompagnato dalla Relazione sulla gestione nella quale sono indicati i criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione dell'Istituto. =====

Nella suddetta relazione gli Amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo alla eventuale esclusione di Soci.

Il Bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro il termine previsto dall'articolo 15 dello Statuto. =====

Almeno trenta giorni prima della conclusione dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione predispone il Bilancio preventivo inerente l'esercizio successivo, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione unitamente al Bilancio Consuntivo. =====

Articolo 31 - Il Comitato dei Garanti. =====

Il Comitato dei Garanti è costituito da tre Membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea dei Soci, che ne designa il Presidente. Nella composizione del Comitato dei Garanti dovrà essere rispettato quanto previsto in materia di equilibrio tra i generi dalla normativa vigente per le società non quotate controllate da pubbliche amministrazioni, normativa qui convenzionalmente richiamata e dichiarata applicabile. =====

La carica di membro del Comitato dei Garanti è onorifica e non dà titolo alla percezione di alcun compenso. =====

Il Comitato dei Garanti dura in carica tre anni ed è rieleggibile. =====

E' compito del Comitato dei Garanti in generale verificare la permanente

salvaguardia dei valori fondanti dell'Istituto, e in particolare decidere sui rapporti tra Socio ed Istituto. =====

Il Presidente del Comitato dei Garanti partecipa, come invitato, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. =====

Il Presidente del Comitato dei Garanti presenta al Consiglio di Amministrazione, in occasione della predisposizione del Bilancio Consuntivo Annuale da sottoporre alla decisione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci, una relazione annuale sull'attività esercitata dal Comitato dei Garanti. =====

Articolo 32 - Scioglimento. =====

L'Assemblea dei soci, all'atto della deliberazione di scioglimento, provvede alla nomina di un liquidatore munito dei più ampi poteri, che adempirà al dispositivo contenuto nella delibera dell'Assemblea medesima nella quale si decide anche sulla destinazione degli eventuali residui attivi ad Enti di Diritto Pubblico che saranno individuati nell'atto assembleare stesso. I beni costituiti dai Fondi di Archivio, qualora non vengano richiesti dai depositanti, dovranno essere destinati sempre ad Enti di Diritto Pubblico aventi finalità culturali e scelti dall'Assemblea medesima. =====

Trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui agli articoli 27 e seguenti del codice civile. =====

Articolo 33 - Foro competente. =====

Per ogni e qualsiasi controversia dovesse derivare dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente Statuto, dell'atto Costitutivo dell'Istituto, dei Regolamenti dell'Istituto non risolta dalle parti su base volontaria deferendola al Comitato dei Garanti, è territorialmente competente, in via esclusiva, il Foro di Reggio Emilia. =====

Articolo 34 - Regolamenti. =====

Oltre ai Regolamenti la cui adozione sia prevista dal presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti, sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con i quorum costitutivo e deliberativo previsti per l'Assemblea straordinaria, in tutti i casi in cui lo reputi opportuno per meglio disciplinare il funzionamento dell'Istituto. =====

Articolo 35 - Disposizioni finali e disciplina applicabile. =====

Il presente Statuto e le innovazioni introdotte con lo stesso entrano in vigore dal giorno della sua adozione. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge in materia di persone giuridiche e di associazioni. =====

F.to Albertina Soliani =====

F.to Elena Covri Notaio =====

=====

=====

=====

=====

=====


=====

=====

=====

=====

=====



La presente copia, composta di ~~27~~
pagine, è conforme all'originale,
debitamente firmato in ogni foglio.

FABBRICO , li 13 giugno 2016

A handwritten signature in black ink is written over a circular official seal. The seal features a central emblem and the text "COMUNE DI FABRANO" around its perimeter.